

IN BREVE n. 034-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

BANKITALIA e RISERVA AUREA

Si legge che la riserva aurea della Banca d'Italia nel 2011 si è rivalutata per una somma pari al 75% dell'IMU. C'è chi suggerisce di utilizzare le plus valenze per innescare la ripresa economica italiana. Ma c'è anche chi obietta che questo oro non appartiene allo Stato italiano, bensì alla Banca d'Italia che è una società per azioni, posseduta da banche italiane, anche se poi esercita una funzione di interesse e rilevanza pubblica, vigilando sulle banche.

Ma in questo caso Bankitalia non dovrebbe pagare al fisco italiano (oppure le già paga?) le imposte sulle plus valenze (quasi 13 miliardi nell'ultimo anno!)?

DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Contribuente invalido esente dagli studi di settore

Se un contribuente è invalido non si applicano gli studi di settore. Infatti lo stato di invalidità impedisce che si possa presumere il reddito facendo riferimento a criteri statistici: ...l'esistenza di uno stato di invalidità accertato non permette di considerare le capacità produttive del soggetto secondo criteri standard statisticamente determinati.

Commissione tributaria regionale Genova sez. XIII - sentenza n. 40 del 9 maggio 2012-08-18

La **Ctp di Mantova sez. V sent. 62/2005** ha ritenuto che lo stato di malattia documentata costituisce causa di esclusione alla determinazione del reddito in base agli studi di settore.

La **Ctp di Gorizia sez. II sent. 60/2005** ha ritenuto illegittimo l'accertamento fondato sull'automatica applicazione degli algoritmi degli studi di settore in caso di periodi per gravidanza.

AGENZIA ENTRATE - Comunicato stampa 16 agosto 2012

Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio 2012, si evidenzia che – in base a quanto chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in esito a specifica richiesta di parere avanzata dall'Agenzia delle Entrate – le indicazioni di carattere generale contenute nel Dm dell'1 giugno 2012 in merito ai territori individuati, ai presupposti e ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non sono influenzate dalle disposizioni normative, successivamente emanate, di cui al Dl n.74/2012 e al Dl n. 83/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto di quanto sopra, la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari rimane fissata al 30 settembre 2012 fermo restando la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all'8 giugno 2012.

Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari riguarda i contribuenti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all'elenco allegato al citato Dm. La sospensione rimane confermata per i soggetti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio comunale dei capoluoghi delle suddette province subordinatamente alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale.

Infine, dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta.

Con successivi provvedimenti saranno fornite, a cura degli organi competenti, più dettagliate istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni in commento.

Nelle more di tali provvedimenti, l'Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di disapplicare, per obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni previste per eventuali ritardi nell'effettuazione dei citati adempimenti e versamenti.

ECONOMIA SOMMERSA

In Italia c'è una economia sommersa che oscilla tra il 17 e il 21 per cento del prodotto interno lordo. In soldi si tratta di una cifra che va dai 270 ai 340 miliardi di euro....non poco!

Secondo la Stratfor, una delle maggiori società americane di analisi geopolitiche, l'Italia avrebbe una delle maggiori economie sommerse dell'Europa occidentale, pari al doppio di quelle di Germania e Francia.

Il problema è rappresentato dalla evasione fiscale.

Secondo la Stratfor l'economia sommersa sarebbe una rete di sicurezza che le autorità, soprattutto a livello locale, tollerano e spesso incoraggiano per evitare il malcontento sociale e guadagnare voti.

Prosegue: l'economia sommersa ha ammorbidito gli effetti dell'attuale crisi.

Pagare le tasse è un dovere di ogni cittadino, peccato che a pagare le tasse anche per chi evade siano sempre i soliti....pensionati in testa e a questo proposito ricordiamo come i pensionati siano una risorsa per il nostro Paese: a parte il patrimonio culturale e di esperienze vissute, col loro volontariato i nonni contribuiscono per 18,3 miliardi l'anno ossia per l'1,2% del Pil alla ricchezza del Paese Italia. Inoltre, pur non essendo in attività, i pensionati contribuiscono ancora nei gettiti fiscali italiani come emerge da alcune elaborazioni effettuate da Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all'Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss: nel 1993 con un peso del 19,7% che nel 2007 è salito al 26,8%. Insieme ai lavoratori dipendenti sono infatti una fonte essenziale e sicura delle entrate fiscali italiane!

PENSIONI e PENSIONATI

E a proposito di pensioni e pensionati ecco cosa dice Roberto Pizzuti nel suo Rapporto sullo Stato Sociale 2010: "Va tenuto presente che il rispetto dell'equilibrio attuariale è obiettivo niente affatto neutrale ai fini della distribuzione del reddito tra la popolazione attiva e pensionati; esso corrisponde invece ad una scelta sociale e politica con effetti di cui non c'è diffusa consapevolezza, ma che sono

rilevanti e consistono nell'accollare gli oneri previdenziali derivanti dall'invecchiamento demografico solo sugli anziani, poiché le loro pensioni si allontaneranno progressivamente e in misura significativa dai redditi da lavoro".

AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI AI FINI DEL RISCATTO DELLA LAUREA E DELLA BUON'USCITA

Domanda

I contributi versati ai fini della buonuscita sono deducibili? Gli importi possono essere detratti dal genitore se il figlio che versa è a suo carico?

Risponde A.Giordano

L'articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, quali quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università (circolare agenzia delle Entrate n. 7/2001).

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita.

Nel caso in cui il figlio sia fiscalmente a carico del genitore, a quest'ultimo, in base all'articolo 1, comma 77, della Legge n. 247/2007, spetta la detrazione pari al 19% dell'importo pagato.

P.A. - 30 GIORNI CON PIENA INDENNITA' ANCHE SE IL BAMBINO HA SUPERATO I TRE ANNI

Il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, comma 1, lett. a) prevede il diritto al congedo parentale di sei mesi nei primi otto anni di età del bambino e un trattamento economico (art. 34) del 30% della retribuzione fino al terzo anno di vita del figlio e dal terzo all'ottavo anno (in cui pure il congedo è consentito) l'indennità del 30% della retribuzione è dovuto solo se l'interessato è titolare di reddito inferiore ad una certa soglia. Sono fatti salvi (comma 2 art.1 del DLgs 151/2001) i trattamenti più favorevoli stabiliti nei singoli contratti di lavoro.

Pertanto, se nel contratto è prevista la dizione che per i primi 30 giorni di assenza dell'astensione facoltativa spetta l'intera retribuzione, tale diritto va riconosciuto senza limiti temporali purchè entro l'ottavo anno di vita del bambino.

...Il contratto conferisce il diritto, alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al "periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1", il quale, come già rilevato, lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino. Detto richiamo inequivocabile induce a ritenere che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni...

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent. 3606/2012 (documento 138)

VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA SINO AL COMPLEANNO

La presidenza del consiglio dei ministri con la circolare n.7 del 20 luglio 2012 a parziale rettifica della circolare n.6193 del 5 marzo 2012 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che la patente di guida dopo la normale scadenza al rinnovo scadrà il giorno del compleanno come per la carta di identità. Fanno eccezione la patenti di guida per le categorie superiori CeD (camion,

corriere, ecc.) e quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla dura ordinaria, dalla commissione medica legale.

IN ALLEGATO A PARTE - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Circolare n. 7 del 20 luglio 2012 (documento 139)

I FONDI PENSIONE - UN PUNTO INTERROGATIVO

L'allungamento della vita media soprattutto nei Paesi sviluppati e una diminuzione della popolazione lavorativa, oltre la mancata capitalizzazione dei contributi previdenziali per un passaggio al sistema di ripartizione, adottato dalle pregresse amministrazioni e dai politici molto opportunisticamente nelle gestioni passate, hanno portato a revisioni molto drastiche per la tenuta dei conti della previdenza pubblica.

Innalzamento dell'età pensionabile, diminuzione delle aliquote di rendimento, non essendo possibile l'innalzamento dell'aliquote contributive, già al massimo tollerabile.

Sostenibilità, equità e adeguatezza (ma quale?) i motti sbandierati dai riformatori....ma alla fine tra pochi anni saremo invasi da un esercito di pensionati poveri, molti dei quali con pensioni sotto i limiti della sopravvivenza.

Per attutire l'impatto (e anche per grossi interessi degli stessi mercati finanziari) si spinge alla previdenza integrativa: la pensione pubblica dopo una vita lavorativa non sarà più sufficiente a garantire un postlavorativo dignitoso e pertanto si cercato di incentivare il lavoratore ad un risparmio forzoso per riempire il vuoto economico che lasciato tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione.

Idea molto bella, ma con degli interrogativi cui nessun fondo pensione da risposta: quale sarà il rendimento a termine dopo anni di sacrifici contributivi al fondo pensione? quanto incidono i caricamenti e quanto rendono realmente gli investimenti di questi capitali, agganciati ai mercati finanziari?

Vengono illustrati i vari fondi negoziali, i fondi aperti, i piani individuali pensionistici....ma nessuno dà e può dare dati certi...e questo particolare non trascurabile lascia molti lavoratori molto perplessi, senza contare che in questi tempi di crisi economica (e specialmente i giovani) si hanno grosse difficoltà a togliere mensilmente dalle spese della vita corrente quei cento, duecento, trecento euro da versare alla previdenza integrativa e, inoltre, moltissimi hanno grosse incertezze a deviare il Tfr ai fondi pensione negoziali, anche se incentivati da contributi datoriali, non vedendo una chiara risposta.

SERVIZIO CIVILE e POSIZIONE PREVIDENZIALE

- sino al 31 dicembre 2005accredito figurativo come servizio militare di leva
- dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008gestione separata INPS
- dal 1 gennaio 2009riscattabile con onero dilazionabile in 120 rate mensili senza interessi, deducibile ai fini fiscali